

COMUNE DI COLMURANO

(PROVINCIA DI MACERATA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

(Legge 7 Marzo 1986, n.65 – D.M. 4 Marzo 1987, n.145)

CAPO I°

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno, 4 Marzo 1987, n.145, l'armamento del Servizio di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla legge 7 Marzo 1986, n.65, è disciplinato dal seguente Regolamento.

ART. 2

TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, attualmente, è la pistola a funzionamento semiautomatico di cal. 7.65, sia per il personale maschile che femminile.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà variare l'attuale tipo di arma in dotazione al personale abilitato, con pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9x21 per il personale maschile e calibro 9 corto per il personale femminile. Del provvedimento dovrà essere data comunicazione al Prefetto e al Comando Stazione Carabinieri.

ART. 3

NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il **Sindaco**, con suo provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Municipale.

Tale numero equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

ART. 4

DENUNCIA DELLE ARMI

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Municipale, all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza (se questo manca, al Comando dei Carabinieri).

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 5

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza. Del provvedimento d'assegnazione è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto che lo stesso è tenuto a portare con se.

ART. 6

COMUNICAZIONE AL PREFETTO

I provvedimenti di cui agli articoli 2, 3 e 5 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione e del relativo tipo e calibro, sono comunicati al Prefetto.

ART. 7

MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura disinserita.

Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, ed in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, l'addetto al Servizio di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi e fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Il Comandante – Responsabile del Servizio, può portare l'arma un modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 8

SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio del Comune, tutte le funzioni riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla Legge e dai Regolamenti, sono svolte in via continuativa dagli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, con l'arma in dotazione corredata del caricatore di riserva.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

ART. 9

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Pubblica Sicurezza, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

ART. 10

SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati con armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che lo stesso sia svolto senza armi.

Il Comune comunica al Prefetto di Macerata ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAP. III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 11

PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma assegnata ai sensi dell'art. 4, è prelevata, presso il consegnatario o il sub consegnatario, indicati al successivo articolo 13, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 2, nel registro di carico e scarico di cui è dotato il consegnatario o sub consegnatario.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o al sub consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o della sospensione del rapporto di

servizio e di tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del

Prefetto.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi dell'art.4.

ART. 12

DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'addetto al Servizio di Polizia Municipale al quale è assegnata l'arma in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante – Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art.18.

ART. 13

CUSTODIA DELLE ARMI

Le armi prive di fondina e di munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Servizio di Polizia Municipale sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati nell'ufficio del Comandante – Responsabile del Servizio.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, d'uguali caratteristiche.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante – Responsabile del Servizio e in caso di sua assenza o impedimento, dal sub – consegnatario appositamente nominato dal Sindaco.

L'autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 Aprile 1975, n.110 ed ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 14

ARMADI METALLICI

Le chiavi d'accesso agli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario delle armi che ne risponde.

Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Servizio di Polizia Municipale o unità di lui, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Servizio, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario delle armi, in cassaforte o armadio corazzato.

Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

Il consegnatario è dotato altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

ART. 15 CONTROLLI E SORVEGLIANZA

Controlli giornalieri dei luoghi di deposito delle armi sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo. Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale dispone visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

ART. 16 DOVERI DEL CONSEGnatARIO DELLE ARMI

Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni nei luoghi di deposito, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

CAPO IV

ART. 17

ADDESTRAMENTO

Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con le armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, al tiro a segno nazionale, sezione di Macerata, salvo altre, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 Maggio 1981, n.286.

E' disposta la ripetizione dell'addestramento per tutti gli addetti al servizio con cadenza bimestrale secondo opportune disposizioni del Comando.

E' facoltà degli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui

al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento, da sostenere in tale caso, a proprie spese.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della Legge 7 Marzo 1986, n.65, del Decreto del Ministero dell'Interno 7 Marzo 1987, n.145, della Legge 18 Aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni e del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza approvato con D.P.R. 18 Giugno 1931, n.773, nonché ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno della 2^a pubblicazione, ed è comunicato al Prefetto di Macerata, ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.

I N D I C E

CAPO I°

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art.		
1. - Disposizioni generali		Pag. 1
2. - Tipo delle armi in dotazione		“ 1
3. - Numero delle armi in dotazione		“ 1
4. - Denuncia delle armi		“ 2

CAPO II°

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art.		
5. - Assegnazione dell'arma		“ 2
6. - Comunicazione al Prefetto		“ 2
7. - Modalità di porto dell'arma		“ 2
8. - Servizi svolti con armi		“ 3
9. - Servizi di collegamento e di rappresentanza		“ 3

10. - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto " 3

CAPO III°

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art.

11. - Prelevamento e versamento dell'arma " 4

12. - Doveri dell'assegnatario " 4

13. - Custodia delle armi " 4

14. - Armadi metallici " 5

15. - Controlli e sorveglianza " 5

16. - Doveri del consegnatario delle armi " 5

CAPO IV°

Art.

17. - Addestramento " 6

CAPO V°

DISPOSIZIONI FINALI

Art.

18. - Norme integrative " 6

19. - Entrata in vigore " 6